

a seguito delle emergenze alluvionali che hanno afflitto la Regione Emilia-Romagna negli anni 2023 e 2024 sono stati accertati danni e rallentamenti nella realizzazione delle opere registrando ritardi nell'esecuzione dei lavori;

le calamità naturali gravi o gli eventi meteorologici gravi rientrano nei «casi di forza maggiore e circostanze eccezionali» così come indicato all'art. 3 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 2116/2021, permettendo una deroga all'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto e dell'inapplicabilità del sistema sanzionatorio all'uopo previste;

Ritenuto pertanto opportuno modificare gli articoli 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2022 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue al fine di evitare il rischio di disimpegno;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, come da ultimo aggiornato con il decreto del 27 novembre 2024, n. 0625733, sono apportate le seguenti modifiche:

l'art. 10.4, comma 1 laddove riporta:

«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 365 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025. [Omissis]»

è così modificato:

«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 365 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 31 luglio 2025. [Omissis]»;

l'art. 12.3 laddove riporta:

«[Omissis]. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorità di gestione oltre le seguenti date:

[Omissis].;

per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 16 maggio 2025».

è così modificato:

«[Omissis]. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorità di gestione oltre le seguenti date:

[Omissis].;

per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 15 luglio 2025».

Art. 2.

Al ricorrere di ipotesi di forza maggiore e circostanze eccezionali come individuate dall'art. 3, comma 1 del regolamento (UE) 2021/2116 nonché al verificarsi di circostanze anormali, estranee al controllo dell'Ente concessionario, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, i termini indicati all'art. 1, previa autorizzazione dell'Autorità di gestione, si intendono prorogati rispettivamente:

per la presentazione della domanda di pagamento del saldo al 30 settembre 2025;

per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, al 15 settembre 2025.

Art. 3.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Masaf (www.politicheagricole.it) e della Rete rurale nazionale.

Roma, 22 maggio 2025

L'Autorità di gestione: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 812

25A03694

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 aprile 2025.

Riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (annualità 2020 - 2021 - 2022 - 2023).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che al fine di garantire



livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

Considerato che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 giugno 2022 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior finanzia-

mento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonché al riparto dell'importo di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 23 novembre 2021, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2023 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 63.748.334,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 102.986.000,00 per l'anno 2020, nonché al riparto dell'importo di euro 127.497.000,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 205.972.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2024 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 25.928.250,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma residua di euro 39.237.666,00 per l'anno 2020, nonché al riparto dell'importo di euro 51.856.280,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma residua di euro 78.475.000,00 per l'anno 2021, nonché dell'importo di euro 224.672.000,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2022, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 novembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2024 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 226.100.000,00 corrispondente al 66,5 per cento della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2023, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Considerato che per il riparto delle risorse residue, il comma 2 dell'art. 1 del decreto del 17 maggio 2024 rimanda ad un successivo provvedimento da adottare in



base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute;

Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla data del 30 settembre 2024, come comunicata dal Ministero dell'interno;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione dell'importo di euro 9.242.058,47 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro 13.309.416,00 per l'anno 2020, di euro 18.484.039,17 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro di 26.618.720,00 per l'anno 2021, di euro 80.083.763,20 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro 115.328.000,00 per l'anno 2022, di euro 79.092.160,00 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro 113.900.000,00 per l'anno 2023, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 57771 del 23 dicembre 2024;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 13 febbraio 2025 (rep. n. 15/CSR del 2025) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto dell'importo di euro 9.242.058,47 corrispondente al 69,44 per cento della somma di euro 13.309.416,00 per l'anno 2020, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è indicato nella colonna A della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

2. Il riparto dell'importo di euro 18.484.039,17 corrispondente al 69,44 per cento della somma residua di euro 26.618.720,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del de-

creto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è indicato nella colonna B della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

3. Il riparto dell'importo di euro 80.083.763,20 corrispondente al 69,44 per cento della somma di euro 115.328.000,00 per l'anno 2022, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è indicato nella colonna C della Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

4. Il riparto dell'importo di euro 79.092.160,00 corrispondente al 69,44 per cento della somma residua di euro 113.900.000,00 per l'anno 2023, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è indicato nella colonna D della Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

5. Al riparto delle risorse residue si provvederà con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

6. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle Autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 16 aprile 2025

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 530



Tabella 1

Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Procedura emersione residui 2020-2021-2022-2023.

Regioni	Istanze pervenute TOTALI	Permessi Soggiorno TOTALI Richiesti	% permessi su totale	A 2020	B 2021	C 2022	D 2023
ABRUZZO	2.250	1.411	0,98%	90.342,89	180.685,02	782.834,11	773.141,00
BASILICATA	1.305	1.114	0,77%	71.326,70	142.652,81	618.056,13	610.403,31
CALABRIA	5.352	3.961	2,74%	253.613,17	507.224,21	2.197.594,55	2.170.383,77
CAMPANIA	33.129	19.634	13,60%	1.257.117,16	2.514.223,73	10.893.100,60	10.758.221,41
EMILIA ROMAGNA	20.234	14.706	10,19%	941.589,33	1.883.170,74	8.159.006,70	8.057.981,26
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.804	1.386	0,96%	88.742,20	177.483,66	768.963,91	759.442,54
LAZIO	22.449	12.859	8,91%	823.330,42	1.646.653,92	7.134.276,29	7.045.939,14
LIGURIA	4.810	3.738	2,59%	239.335,03	478.668,04	2.073.872,37	2.048.193,52
LOMBARDIA	48.950	33.828	23,44%	2.165.924,38	4.331.830,52	18.768.045,60	18.535.658,24
MARCHE	3.746	3.033	2,10%	194.195,60	388.389,56	1.682.732,72	1.661.896,99
MOLISE	382	247	0,17%	15.814,81	31.629,48	137.037,58	135.340,77
PIEMONTE	10.755	7.502	5,20%	480.334,77	960.665,50	4.162.169,74	4.110.633,44
PUGLIA	11.084	8.808	6,10%	563.954,77	1.127.904,79	4.886.749,01	4.826.240,92
SARDEGNA	1.219	959	0,66%	61.402,43	122.804,35	532.060,89	525.472,87
SICILIA	7.580	6.001	4,16%	384.229,40	768.455,57	3.329.402,91	3.288.177,99
TOSCANA	13.099	9.872	6,84%	632.080,09	1.264.154,87	5.477.064,74	5.409.247,31
TRENTINO ALTO ADIGE	2.212	1.816	1,26%	116.274,05	232.547,13	1.007.531,36	995.056,03
UMBRIA	2.064	1.462	1,01%	93.608,30	187.215,80	811.129,32	801.085,86
VALLE D'AOSTA	117	93	0,06%	5.954,56	11.909,08	51.597,15	50.958,27
VENETO	15.342	11.915	8,25%	762.888,40	1.525.770,39	6.610.537,52	6.528.685,35
TOTALE NAZIONALE*	207.883	144.345	100,00%	9.242.058,47	18.484.039,17	80.083.763,20	79.092.160,00

* Si specifica che gli importi riportati sono valori arrotondati.

